

## Tar di Milano. Il Comune non può modificare il piano territoriale per fermare l'intervento

# Grandi opere «intoccabili» dopo l'ok Cipe

Francesco Clemente

Dopo che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha approvato il progetto preliminare di una "grande opera" e quindi l'assetto urbanistico dell'area d'insediamento, l'ente locale interessato dai lavori non può modificare il proprio piano territoriale per annullare il progetto. L'ha chiarito il **Tar di Milano** nella sentenza n. 1770/2015, depositata dalla Terza sezione il 22 luglio, bocciando il ricorso di alcuni residenti contro l'**esproprio di terreni** di proprietà su cui era prevista una pista ciclopedonale inclusa nella riqualificazione di una strada provinciale, «opera connessa» all'«infrastruttura strategi-

ca» della Tangenziale est esterna di Milano.

Per i ricorrenti, l'atto era illegittimo poiché il progetto aveva ormai perso «compatibilità urbanistica»: sei anni dopo l'«ok» del Cipe al preliminare, il Comune aveva approvato il nuovo Piano di governo del territorio (Pgt), destinando l'area a «trasformazione produttiva» (industria, terziario e commercio). Il Tar ha spiegato che il Codice degli appalti in tema di «progetto preliminare» di tali **infrastrutture** (comma 7, articoli 165 del Dlgs 163/2006) stabilisce che il relativo via libera «determina, ove necessario (...), l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, a ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua loca-

lizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati».

Tali dettami, ha ricordato il collegio, fissano che «gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate (...)».

Per i giudici, quindi, «ritenere che deliberazioni successive dei singoli enti locali, di tratto diverso dalle delibere di appro-

vazione dei progetti preliminari, possano rendere le cosiddette «grandi opere» incompatibili con gli strumenti urbanistici sopravvenuti ne vanificherebbe, nei fatti, la realizzazione e renderebbe facilmente eludibili le norme citate».

Nella sentenza si è così infine affermato come in tali casi «l'ente locale non abbia il potere di modificare unilateralmente lo strumento urbanistico relativamente alle aree su cui incide il progetto e che eventuali provvedimenti comportanti modifiche unilaterali debbano quindi essere considerati nulli per difetto di un elemento essenziale dell'atto», ovvero «la coerenza - sotto il profilo urbanistico - con le delibere Cipe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

